

### Recessi unilaterali seriali

Le società fiduciarie, disciplinate da legge e vigilate dal Mimit, hanno l'obbligo di depositare in banca liquidità e titoli amministrati, altrimenti ne viene impedita l'operatività. Le banche, tuttavia senza valide giustificazioni, stanno esercitando il recesso dai contratti rifiutandosi di aprirne di nuovi.

### Le linee guida dell'Eba

L'Eba ha stigmatizzato il *derisking* con linee guida per l'apertura o il mantenimento di un rapporto motivati esclusivamente dal rischio di riciclaggio. Gli intermediari non possono escludere categorie di clienti per rischi presunti ma è necessario stabilire criteri in base ai quali un rapporto può essere rifiutato o interrotto.

## Intervento

# SUI CONTI FIDUCIARI RISCHIO NON MASSIVO

di **Fabio Marchetti\*** e **Massimo Boidi\*\***

La chiusura dei conti delle fiduciarie, che ha inizialmente riguardato quelle non iscritte all'albo dell'articolo 106 del Tub, sta divenendo prassi, generando gravi ripercussioni. Le banche, senza valide giustificazioni, esercitano il recesso dai contratti, non aprendone di nuovi. Assofiduciaria ha interessato Bankitalia del contrasto con la normativa. Le società fiduciarie, disciplinate da legge e vigilate dal Mimit, hanno l'obbligo di depositare in banca liquidità e titoli amministrati. Diversamente, ne viene impedita l'operatività a favore di famiglie e imprese, in particolare Pmi. Ciò è contrario al Dlgs 231/2007, che dispone la classificazione della clientela secondo l'attribuzione di un livello di rischio ai fini antiriciclaggio, ma non prevede il blocco dei conti. Ciò anche quando la fiduciaria operi tramite i "conti

omnibus", per i quali occorrerà stabilire modalità che non ostacolino l'adempimento degli obblighi di registrazione e conservazione di operazioni e dati a fini antiriciclaggio (2015/849/UE e Dlgs 231/2007), visto che le disposizioni prevedono che le operazioni disposte dalle fiduciarie a valere su rapporti riconducibili a una pluralità di fiducianti sono registrate con riferimento al singolo cui l'operazione è riferita. Inoltre, resta ferma la disponibilità delle fiduciarie a fornire in piena trasparenza le informazioni agli intermediari per gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Va



**I recessi unilaterali delle banche sono prassi ormai diffusa ma contraria a norme nazionali e unionali**

poi rilevato che l'obbligo di astensione dall'instaurazione di rapporti continuativi o dall'esecuzione di operazioni non è imposto agli intermediari nel caso di rapporti con società fiduciarie italiane ma è previsto (i) quando sia impossibile effettuare l'adeguata verifica del cliente e; (ii) nel caso di rapporti con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio.

L'interruzione di rapporti con clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio (*de-risking*), è da tempo oggetto di dibattito in sede europea e numerose iniziative sono state promosse per limitarne gli effetti negativi. Più volte l'Eba ha stigmatizzato il *derisking* e ha predisposto linee guida per la limitazione all'apertura o mantenimento di un rapporto motivati esclusivamente dal rischio di riciclaggio. Bankitalia ha dichiarato all'Eba di volersi attenere, dando attuazione con le Note 34 e 35 /2023 con valore di Orientamenti di vigilanza. Il *de-risking* ha trovato collocazione anche nel Dlgs 231/2007. Il nuovo comma 2-bis, art. 16 prevede che «I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate per la mitigazione del rischio ... non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio». Gli intermediari non possono escludere categorie di clienti in virtù di rischi presunti ma è necessario stabilire criteri in base ai quali un rapporto può essere rifiutato o interrotto. È auspicabile che Bankitalia prenda posizione e assuma iniziative per una soluzione che, salvaguardando le esigenze del mondo bancario, rispetti il diritto a operare delle società fiduciarie.

\*Presidente Assofiduciaria

\*\*Vice Presidente Esecutivo Assofiduciaria